IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. IX - Settembre 1930

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. Pontefice.** Breve di facoltà e indulto per l'America Latina, p. 257. - **S. C. per la Chiesa Orientale.** Risoluzione circa le cose di foro interno, p. 260. — **DOCUMENTI E NOTE.** Circa la dispensa da impedimenti civili, nel matrimonio canonico e in quello dinanzi a ministro acattolico, p. 261. — **STUDI.** Il progetto di nuovo Codice penale e il diritto canonico (*continuazione*), p. 269. — **LEGGI E DECRETI GOVERNATIVI.** Circa il matrimonio (Registrazione, Trascrizione, Esenzioni fiscali), p. 279. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 281. — **RECENSIONI**, p. 286. — **FATTI DEL MESE**, p. 288.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Nuove facoltà e indulti decennali per gli Ordinari, sacerdoti, e fedeli dell'America Latina [« A. A. S. », XXI, pag. 554].

Breve. – PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Litteris Apostolicis sub anulo Piscatoris datis die XVIII m. aprilis, an. MDCCCXCVII, rec. mem. Decessor Noster Leo Pp. XIII ad trentennium valitura Episcopis, Presbyteris, christifidelibus Americae Latinae conspicua concessit privilegia, quae propterea transacto concessionis tempore nunc suo robore destituta sunt. Sed cum impensa, qua premimur, sollicitudo de Dominici gregis Nobis concrediti salute ad ea procuranda impellat Nos, quae in evidentem christifidelium utilitatem, feliciusque eorundem regimen noverimus redundare, privilegia memorata certo quodam modo renovanda existimavimus. At, ob iuris canonici Codicis promulgationem et mutatas temporum rerumque condiciones, nonnullae desiderabantur immutationes in priscae concessionis tenore; ideoque novum schema privilegiorum, quae sunt nunc concedenda, Sacris Romanae Curiae Congregationibus, pro materia ad unamquamque spectante, propositum est atque ab eisdem recognitum. Nunc autem, audita praesertim dilecti filii Nostri Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis a Secretis Sacrae Congregationis Consistorialis relatione, exhibitas Nobis Episcoporum Americae Latinae preces ultro libenterque excipientes, motu proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostri, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, a praecedenti facultatum recensione illis, quae haud necessaria videbantur vel in iuris canonici Codice iam continebantur, privilegiis ablatis, praesentium Litterarum tenore ad proximos decem annos, ab harum Litterarum data computandos, prorogamus facultates, quas omnibus et singulis

dioecesium ac ditionum Americae Latinae Ordinariis, Sacerdotibus et christifidelibus, ut infra, tribuimus. Earundem vero facultatum tenor sequens est:

1. Ordinarii locorum parochis vel missionariis, in regionibus seu locis in quibus ob magnam distantiam vel ob aliud impedimentum eisdem perdifficile sit, ex fontibus baptismalibus, ubi asservatur, desumere et secumferre aquam Sabbato Sancto et Pentecostes benedictam, possunt facultatem concedere aquam baptismalem benedicendi ea breviore formula, quae, a rec. mem. Decessore Nostro Paulo III missionariis in Peruvia apud Indos concessa, nunc in Appendice Ritualis Romani legitur.

2. Parochi et missionarii, si propter temporis defectum improbamque defatigationem vel aliis gravibus de causis omnes adhibere pro baptismo adultorum praescriptas caeremonias haud facile valeant, solis ritibus qui in Constitutione rec. mem. Pauli Pp. III *Altitudo* die 1 m. Iunii an. MDXXXVII data designantur, uti licite poterunt praevio tamen Ordinarii consensu.

3. Item Ordinarii locorum deputare possunt, ad Sacramentum Confirmationis administrandum, sacerdotes quantum fieri potest in aliqua dignitate ecclesiastica constitutos, vel munere Vicarii foranei fungentes; numquam vero simplices sacerdotes commorantes illis in locis in quibus praedictum Sacramentum administrandum erit; servata nova Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum *Instructione* pro simplice sacerdote ex Sedis Apostolicae delegatione Sacramentum Confirmationis administrante.

4. Iidem Ordinarii ad assistendum nuptiis iuxta formam a iure statutam delegare possunt Sacerdotes, qui Missionum causa ad evangelizandos fideles vel ad aliud exercitium pietatis implendum in longinquas regiones, a parochiali aede dissitas, pergunt, iisdem Missionibus perdurantibus, absente Ordinario, vel Parocho, vel Vicario cooperatore, atque iis servatis, quae, prouti res ferat et loci ac temporis condiciones observari permittant, matrimonii celebrationi ad normam Codicis iuris canonici canonis 1919 et seq. praemitti debent; facta tamen huius Apostolici indulti expressa mentione in unoquoque casu et iugiter firmis sacrorum canonum praescriptionibus tum de iuribus parochi servandis tum de inscriptione in libris paroecialibus facienda.

5. Ordinarii pariter dispensare valent super matrimonialibus iuris dumtaxat ecclesiastici impedimentis, a quibus Sancta Sedes dispensare consuevit, exceptis proinde impedimentis, quae ex Sacris Ordinibus Maioribus vel ex affinitate in linea recta consummato matrimonio proveniunt: excepto quoque ob rei gravitatem impedimento de quo in canone 1075 nn. 2, 3; exceptis denique mixtae religionis et cultus disparitatis impedimentis, nisi speciales a Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii facultates obtentae fuerint.

Pariter veniam iisdem facimus decernendi atque declarandi legitimam prolem nupturientium, dummodo ipsa in adulterio ne sit concepta: facta tamen in unoquoque casu, etiam in concedendis dispensationibus, huius Apostolici Indulti expressa mentione.

6. Fidelibus autem matrimonium contrahentibus largimur ut quocumque anni tempore nuptiarum benedictionem accipere possint, dummodo illis temporibus, in quibus ab Ecclesia nuptiae prohibentur, a nimia pompa abstineant; cauto tamen ut, si extra Missam benedictio nuptialis concedatur, formula in appendice « de Matrimonio » Ritualis Romani adhibeatur.

7. Concedimus pariter ut Sacra Olea etiam antiqua, non tamen ultra duos annos, adhiberi possint, dummodo ne sint corrupta et nova vel recentiora Sacra Olea, peracta omni diligentia, haberi nequeant.

8. Ordinarii permittere queunt Sacerdotibus usum altaris portatilis, ita tamen ut huiusmodi usus sit tantum in fidelium bonum, atque illis in locis in quibus ecclesiae vel publica oratoria desint, aut paroecialis ecclesia sit longe distans, non vero in mari; dummodo celebrationis locus sit decens atque honestus, super petra sacra celebretur, et parochi ceterique sacerdotes, quibus haec facultas tribuetur, Sancti Evangelii explicatione vel catechesis traditione fideles Sacro adstantes instruant.

9. Ordinarii concedere possunt Sacerdotibus facultatem celebrandi in navi Sacrosanctum Missae Sacrificium, durante dumtaxat tempore itineris, dummodo locus, in quo Missa peragenda est, nihil indecens aut indecorum praeseferat, mare aut flumen sit adeo tranquillum, ut quodcumque e Calice effusionis Sacrarum Specierum periculum absit; atque alter sacerdos, superpelliceo indutus, si adsit, celebranti presbytero adsistat.

10. Omnibus autem Americae Latinae christifidelibus permittimus ut a Dominica Septuagesimae usque ad festum Sanctorum Apostolorum Petri ac Pauli praecepto annuae Confessionis et Communionis satisfacere possint.

11. Iisdem christifidelibus largimur, si loca inhabitent ubi prorsus impossibile vel saltem admodum sit difficile ad confessarium accedere, ut lucrari queant Indulgentias ac Iubilaea, quae Confessionem, Communionem et ieiunium requirunt, dummodo, servato ieiunio, sint corde saltem contriti, addito firmo proposito admissa, quamprimum poterunt, confitendi.

12. Denique largimur ut in causis tam criminalibus, quam ceteris quibuscumque forum ecclesiasticum concernentibus, quae in rem iudicatam iam non transierint, fieri possit appellatio in tertia instantia ad alterum Metropolitam vel Episcopum eiusdem provinciae, viciniorem ei a quo primo fuit lata sententia; integra tamen manente facultate ad Apostolicam Sedem, ad iuris tramitem, recurrendi.

Haec suprascripta, ut spirituali bono christifidelium in Americae Latinae regionibus degentium quantum in Domino possumus prospiciamus, concedere existimavimus, abrogatis deletisque auctoritate Nostra Apostolica omnibus et singulis Indiarum Occidentalium privilegiis quocumque nomine vel forma a Sancta Sede prius concessis. Contrariis quibuslibet, etiam speciali et individua mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXX m. Aprilis, an. MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri octavo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Circa la competenza della Sacra Penitenzieria Apostolica riguardo le cose di foro interno, degli orientali [« A. A. S. », XXII, 394].

Dubbio. – Cum postulatum fuerit « utrum ad ea quae forum internum, etiam non sacramentale, respiciunt, de quibus in canone 258 Codicis iuris canonici, fideles ad Ecclesias rituum Orientalium pertinentes recurrere debeant ad Sacram Poenitentiariam Apostolicam », Sacra haec Congregatio, collatis consiliis cum E.mo D. Card. Poenitentiario Maiore, respondendum censuit *affirmative.*

Quam resolutionem S.mus D. N. Pius Div. Prov. Pp. XI, in Audientia diei 10 Maii 1930, adprobare ac ratam habere dignatus est.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 26 Iulii 1930.

A. Card. SINCERO, *Secretarius.*

L. ✠ S. H. I. Cicognani, *Adsessor.*

ANNOTAZIONE

La difficoltà nasceva dalla larghissima dizione del canone 257 § 1, ove la competenza della Sacra Congregazione Orientale nel suo territorio era estesa ad « omnia *cuiusque generis* negocia », dunque – poteva dedursi a prima vista – anche *cuiusque fori.* Ma il § 2, spiegava che ciò s'intende nel senso che tale Congregazione supplisce per gli Orientali tutte le altre Congregazioni, eccetto il Santo Ufficio: « Quare pro Ecclesiis ritus Orientalis, haec Congregatio omnibus facultatibus potitur *quibus* aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus Latini », etc. Ora è notorio che tutte le altre Congregazioni pel

rito Latino trattano solo di cose di foro esterno, e quanto è di foro interno lo rimettono alla Penitenzieria. Ne seguiva chiaramente che anche la Sacra Congregazione per la Chiesa d'Oriente *non ha* facoltà per le cose di foro interno e le questioni di coscienza. E tanto la medesima Sacra Congregazione ha giustamente riconosciuto da se, senza che quindi fosse luogo alla procedura del canone 245, non essendosi controversia.

DOCUMENTI E NOTE

Circa la dispensa dagli impedimenti matrimoniali agli effetti della pubblicazione civile e trascrizione.

I nostri lettori ben conoscono l'importante questione che il « Monitore » agitò a suo tempo. Riassumiamo:

Appena andata in vigore, nell'agosto 1929 la nuova prassi matrimoniale in Italia, avvenne sovente, che nel prepararsi il matrimonio di due persone legate da qualche impedimento enunziato nel Codice civile pel matrimonio civile, alla richiesta di pubblicazioni da parte del parroco e degli sposi, il segretario comunale opponesse un rifiuto, esigendo prima l'attestazione della dispensa ottenuta dalle autorità civili. Appena ci fu denunziato questo serio inconveniente subito rispondemmo (1929, pag. 307), con l'autorità stessa del regolamento Rocco, emanato il 18 luglio 1929, che le disposizioni relative a quella dispensa, si applicavano solo quando gli sposi intendessero contrarre matrimonio civile; quanto al matrimonio canonico tutto ciò che riguarda impedimenti e dispense è regolato esclusivamente dal diritto canonico, anche quanto agli effetti civili, in quanto almeno, per questi effetti, non fosse altrimenti disposto nel Concordato (alludendo ai tre noti impedimenti che alla trascrizione s'oppongono da dichiarata interdizione di mente, e da matrimonio civile precedente con la medesima o altra persona). Pertanto agli effetti civili, e segnatamente quanto a pubblicazione e trascrizione, doveva bastare unicamente la dispensa canonica. Il ragionamento filava dritto come una spada; e valse a svelar subito la diversa mentalità di certi ufficiali civili: si oppose infatti a questo ragionamento che il parroco o altro celebrante, assistendo al matrimonio canonico, fungeva *anche* da pubblico ufficiale agli effetti del matrimonio civile, e quindi *oltre* le norme canoniche per gli impedimenti e dispense canoniche all'effetto del matrimonio canonico, doveva osservare le norme civili per gli impedimenti e dispense civili, onde il matrimonio riuscisse valido sotto entrambi gli aspetti, canonico e civile. L'assurdità, anzi la mostruosità di questa concezione saltava subito agli occhi: non solo la Chiesa, col Concordato, avrebbe raddoppiata la sua schiavitù, facendosi serva anche di leggi civili – si noti bene – nel solo matrimonio canonico, che prima, almeno, era libero da

tali pastoie; ma venivano anche contraddette tutte le esplicite riserve che si son volute fare solennemente e rumorosamente, del diritto dei cittadini di fare, oltre il matrimonio canonico, anche il matrimonio civile, che così sarebbe stato contratto *due volte*: una simultaneamente, *nel* matrimonio canonico, e una dopo! Di qui risultava più lampante che mai la nostra teorica: dispense civili da impedimenti civili, si richieggano solo a chi vuol fare il matrimonio civile indipendentemente dal matrimonio canonico. Anzi, poichè ai cattolici è severamente inibito, dalla legge canonica esplicitamente e solennemente dichiarata, pensare a questo matrimonio civile, conseguentemente doveva essere vietato pensare a codeste dispense civili da impedimenti civili. Sommo fu il nostro stupore e dolore, di vedere unirsi a quella concezione del doppio matrimonio simultaneo, canonico-civile, un diffuso periodico per il Clero, palliandola con argomenti, appoggiati unicamente alle norme burocratiche che regolano la pubblicazione e i preliminari del matrimonio civile; mentre le stesse Procure generali di Milano, Venezia, Palermo, si erano schierate per la nostra concezione, sì palesemente dichiarata e manifesta, tanto che poteva sperarsi risoluto l'intoppo dalla prassi comune. Invece il salutare movimento fu paralizzato da quell'intervento sì poco opportuno: la Procura di Genova vi si frappose subito con una circolare che affermava obbligatoria la dispensa civile da eventuali impedimenti civili, per iniziare le pubblicazioni civili; e questo avviso, *sembrò* sanzionato da disposizioni ministeriali del 19 febbraio 1930, n. 52, di cui noi sospendemmo la pubblicazione in attesa di chiarimenti che non potevano mancare. Poichè questi si facevano attendere, non potemmo a meno di darne a pag. 113 la notizia, implicita in un articolo inteso a rilevarne la importanza pratica; ma insieme a pag. 115 rilevammo *pro nostra scientia et conscientia* la perniciosità e erroneità di quelle disposizioni se davvero avevano quel senso che loro si attribuiva; e se in questo senso fossero mantenute dal Ministero; e a pag. 156 invocavamo esplicitamente che si determinasse meglio il loro senso e la loro portata.

Per parte nostra, insistendo su le disposizioni concordatarie circa la *pubblicazione* alla casa comunale e su lo scopo quale ne appariva, indicavamo il modo pratico di risolvere la vertenza in piena conformità con lo spirito della legge canonica. « Ben vengano – scrivevamo a pag. 115 – le pubblicazioni municipali, *col relativo certificato dell'autorità civile, che anche essa non ha scoperto impedimenti, o nessun altro impedimento*, canonico, *oltre quelli accertati dalle pubblicazioni parrocchiali* ».

Oggi finalmente la questione è autenticamente definita, per le istruzioni, che, quasi contemporaneamente hanno emanato la Sacra Congregazione dei Sacramenti e il Ministero della giustizia e affari di culto. Quelle della prima non potrebbero essere più chiare e più decisive: eccone il testo, che non ha proprio bisogno di alcun commento.

Istruzione ai Reverendissimi Ordinari d'Italia sulla dispensa degli impedimenti matrimoniali. — Non pochi Rev.mi Ordinari d'Italia si rivolgono a questa Sacra Congregazione chiedendo se, a tenore dell'articolo 34 del Concordato e della legge 27 maggio 1929, n. 847, nel caso d'eventuali impedi-

menti contemplati anche nel Codice civile, si debba chiedere la relativa dispensa civile affinchè si possa procedere alle pubblicazioni nella casa comunale e al rilascio del conseguente certificato di *nulla osta*, da parte dell'ufficiale dello stato civile, per la celebrazione del matrimonio con gli effetti civili.

La predetta Sacra Congregazione, con l'Istruzione in data del 1° luglio 1929, già fece intendere che nelle surriferite circostanze nessuna dispensa si deve richiedere all'autorità civile, stante il principio contenuto nel citato articolo 34 del Concordato, cioè che « *il matrimonio disciplinato dal diritto canonico* produce gli effetti civili ».

Risposta più esplicita in questo senso venne data dalla stessa Sacra Congregazione a particolari domande di parecchi Rev.mi Ordinari.

Senonchè, ripetendosi ora con maggiore frequenza siffatte domande, si ritiene opportuno di dare alle medesime una risposta generale e precisa; cosa che la Sacra Congregazione fa stabilendo le norme seguenti:

1° Fuori dei casi contemplati dall'articolo 12 della citata legge del 27 maggio 1929, che impediscono la trascrizione del matrimonio agli effetti civili e nei quali casi si deve stare alla citata istruzione di questa Sacra Congregazione, in ogni altro caso, ricorrendo uno o più impedimenti stabiliti dal Codice civile, di qualunque specie, linea o grado, non si deve mai domandare la relativa dispensa civile, essendo necessaria e sufficiente la sola dispensa ecclesiastica dagli impedimenti canonici. I Rev.mi Ordinari quindi, non solo dissuaderanno gli sposi dal chiedere la pretesa dispensa civile, ma, occorrendo, ne faranno divieto.

2° Qualora l'ufficiale dello stato civile, a motivo della mancata dispensa da impedimenti civili, non credesse di dar corso alle pubblicazioni nella casa comunale, o, dandovi corso, si rifiutasse poi di rilasciare un certificato, contenente il *nulla osta* od altra formula che renda possibile l'*immediata* trascrizione del matrimonio agli effetti civili, in questi casi il parroco procederà oltre, assistendo senz'altro alla celebrazione del matrimonio e dandone poscia subito regolare denunzia all'ufficiale dello stato civile.

3° Si dia agli sposi formale assicurazione che il matrimonio da loro celebrato nelle suddette condizioni, otterrà la registrazione richiesta per gli effetti civili e che, se nascessero difficoltà o dubbi, a dissipare questi l'autorità ecclesiastica presterà tutto il suo valido aiuto.

La Sacra Congregazione sarà grata ai Rev.mi Ordinari se accuseranno ricevuta della presente circolare, e Le denunzieranno le difficoltà che eventualmente s'incontrassero nell'applicazione della medesima.

Roma, dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, 1° agosto 1930.

✠ M. Card. Lega, Vescovo di Frascati
Prefetto.

D. Jorio, *Segretario.*

La circolare ministeriale, poi, disponendo nel medesimo senso, si attaglia sostanzialmente alle nostre osservazioni, sia quanto alle precedenti disposizioni, di cui dichiara ben diverso il senso e la portata di quello che fu

inteso e rilevato dai nostri oppositori, sia nella motivazione che riserva unicamente al matrimonio civile, o a quello di ministri acattolici inteso come equipollente a matrimonio civile, le norme circa gli impedimenti e le dispense civili, sia infine nella forma pratica del rilascio del certificato di eseguita pubblicazione invece del *nulla osta*. Eccone il testo:

« In data 19 febbraio 1930 fu inviata da questo Ministero una circolare riflettente le pubblicazioni nella casa comunale per i matrimoni da celebrare davanti i ministri di culto cattolico.

« Sembra che tale circolare abbia dato luogo ad alcune interpretazioni non uniformi. Da taluno è stato, per esempio, ritenuto che la dispensa delle autorità civili da impedimenti, che siano al tempo stesso preveduti dalla legge civile e dal diritto canonico, costituisca una condizione necessaria per la validità intrinseca del matrimonio canonico e quindi per la sua trascrizione nei registri dello stato civile. Altri ha tratto dalla precedente circolare la regola inderogabile che, in mancanza di dispensa delle autorità civili da impedimenti preveduti nel Codice civile, non sia addirittura possibile procedere alle pubblicazioni nella casa comunale, in modo che la trascrizione del matrimonio religioso celebrato in queste condizioni non potrebbe aver mai luogo se non dopo seguita la procedura più lunga indicata nell'articolo 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

« Nè l'una nè l'altra interpretazione sono esatte.

« Quanto alla prima, non è dubbio che il matrimonio canonico, secondo il Concordato, rimane regolato dal diritto canonico e gli impedimenti canonici, corrispondano o non corrispondano ad essi impedimenti preveduti dal diritto civile, devono essere dispensati dalle autorità ecclesiastiche. D'altro canto, poichè le uniche cause che ostacolano la trascrizione del matrimonio canonico sono quelle di un preesistente matrimonio valido agli effetti civili e della interdizione (art. 12 e 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847) è chiaro che la mancanza di dispensa delle autorità civili da impedimenti preveduti dalla legge civile non può avere influenza sulla validità, anche agli effetti civili, del matrimonio canonico.

« Quanto alla seconda, la regola su enunciata non è conseguenza necessaria delle cose dette nella precedente circolare, perchè la quistione della possibilità delle pubblicazioni nella casa comunale va riguardata in relazione non soltanto agli articoli 7 e 11, ma altresì all'articolo 12 della legge.

È certo, intanto, come si è già ricordato, che la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile è impedita soltanto dalla esistenza di quelle cause che sono enumerate nell'articolo 12 della legge. *Altri impedimenti indicati nel Codice civile, benchè non dispensati dalle autorità civili, non possono ostacolare la trascrizione.*

« Rimane quindi solo la quistione, se esistendo questi impedimenti civili i quali non ostacolano la trascrizione, la celebrazione del matrimonio religioso possa essere preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale, ovvero debba necessariamente aver luogo senza tali precedenti pubblicazioni, con l'effetto che per la successiva trascrizione debbano essere eseguite le forme di pubblicità posteriori al matrimonio prescritto nell'articolo 13. Posta in questi termini la quistione, è da considerare che l'articolo 12 della legge prevede

la possibilità di pubblicazioni anteriori al matrimonio non seguite dal *nulla osta* indicato nell'articolo 7 e non può certo far divieto all'ufficiale dello stato civile, anche se manchi il *nulla osta*, di rilasciare attestazione delle seguite pubblicazioni e di quanto da queste e dagli atti sia risultato.

« È quindi da ritenere che, quando siano regolarmente richieste le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile vi debba dare corso, anche se risultino determinati impedimenti, qualora però il parroco attesti che essi siano stati già dispensati dalle autorità ecclesiastiche e che perciò non ostacolano la celebrazione del matrimonio religioso. Al termine delle pubblicazioni l'ufficiale dello stato civile rilascerà *un certificato in cui attesti che le pubblicazioni furono eseguite, che non sono risultati altri impedimenti oltre quelli, da indicare specificatamente, che il parroco ha dichiarati dispensati dalle autorità ecclesiastiche, e che in particolare, non risulta esistente alcuna di quelle cause che impedirebbero la trascrizione dell'atto di matrimonio canonico.*

« Ricevuto poi dal parroco l'atto di matrimonio e riconosciutane la regolarità a termini dell'art. 10 della legge, l'ufficiale dello stato civile procederà alla trascrizione *entro 24 ore dal ricevimento*, come è prescritto dall'articolo 12 della legge, senza bisogno di altre formalità.

« È stato poi segnalato che qualche ufficio dello stato civile anzichè limitarsi a rilasciare il certificato da cui risulti la inesistenza di impedimenti, abbia ritenuto di includere nel certificato medesimo l'*autorizzazione* al parroco di procedere alla celebrazione del matrimonio. Si fa presente che tale autorizzazione è richiesta per la celebrazione dei matrimoni da parte di ministri acattolici, mentre nel certificato da rilasciare al parroco non si deve parlare di autorizzazione alcuna.

« Prego LL. SS. VV. di voler curare che siano date nei sensi suindicati le opportune istruzioni agli ufficiali dello stato civile di codesto mandamento e nel tempo stesso sarà conveniente che la presente circolare sia portata a conoscenza anche del Vescovo per opportuna loro norma.

« Gradirò intanto assicurazione.

« F.to: *Il Ministro* – Rocco ».

Com'è chiaro, la questione della dispensa civile da impedimenti civili è così completamente liquidata, *in utroque foro*. Rimane solo una osservazione da farsi. La circolare dichiara che « quando siano regolarmente chieste le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile vi debba dare corso, anche se risultino determinati impedimenti, *qualora però il parroco attesti che essi siano già dispensati dalle autorità ecclesiastiche*, e che, perciò, non ostacolano la celebrazione del matrimonio religioso ». Dal punto di vista teoretico, questo non procedere alle pubblicazioni, che dopo ottenuta la dispensa, non sembra cosa perfetta: come bene ha dimostrato il prof. Jemolo, *Giurisp. ital.*, 1929, IV, 274 il Concordato non ha fatto un semplice rinvio *recettizio* al Codice canonico in materia di matrimonio, adottandone cioè le disposizioni, ma un vero rinvio *formale*, alienando da sè tutta la materia: quindi teoreticamente, dovrebbe semplicemente *disinteressarsi* della dispensa, lasciandone la cura e l'onere alla autorità religiosa. « Tale specie di rinvio implica che lo

Stato si disinteressa del come una materia è regolata, ma nello stesso tempo, attribuisce valore al regolamento che ne fa la Chiesa ». Ed invero, quando, nelle pubblicazioni civili, risulta qualche impedimento, l'ufficiale dello stato civile deve limitarsi a trasmettere notizia al parroco, e poi, a suo tempo, trascrivere quell'atto di matrimonio stesso del parroco in cui si farà, se del caso, menzione della dispensa ottenuta, qualora cioè l'impedimento denunziato sia considerato come dirimente dal Codice canonico.

Praticamente, questo punto farebbe difficoltà solo se ostacolasse quelle facilitazioni che il Codice consente nel dispensare impedimento occulto (c. 1044 e 1045); ma in pratica è troppo chiaro che l'impedimento denunziato dall'ufficiale di stato civile, non può più ritenersi, già per questo solo, come occulto. D'altra parte la stessa Sacra Congregazione, nell'istruzione del 1° luglio, n. 4 stabilisce: « Il parroco peraltro non richiederà, *d'ordinario*, le dette pubblicazioni se prima non abbia adempiuto tutte le altre prescrizioni del diritto riguardanti lo stato libero degli sposi, *la dispensa da eventuali impedimenti* »..... e nel mod. IX « Richiesta di pubblicazione » pone esplicitamente (*eventualmente* aggiungere: con rescritto di mons. Ordinario in data... è stata ottenuta la dispensa dall'impedimento di.....) annotando: « Non si denunzieranno dispense da impedimento occulto », il che vale, naturalmente, anche del mod. XV « Atto di matrimonio da trascriversi », dovendo starsi, per gli impedimenti occulti, al canone 1047. Sicchè ormai praticamente può dirsi che la procedura lunga della trascrizione, indicata nell'articolo 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, non si applicherà che o in casi oltremodo eccezionali. E di ciò dobbiamo rallegrarci, e render il dovuto omaggio alla chiaroveggenza e rettitudine che ha informato le importantissime disposizioni della suddetta circolare.

La quale è anche benemerita nel rilevare incidentalmente il ben diverso trattamento fatto al matrimonio canonico, in confronto a quello celebrato dinanzi ad altri ministri di culti ammessi. Al qual riguardo sarà bene, per compire la materia, riportare questi altri documenti:

Circolare ministeriale 18 luglio 1929, n. 2233, sull'applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, concernente il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato (1).

La legge 24 giugno 1929, n. 1159, contenente disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nel regno, è stata pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 16 luglio 1929, n. 164, e pertanto gli articoli 7 a 12, relativi al matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti suaccennati, entreranno in vigore il giorno 15 settembre 1929 (art. 13).

La legge (art. 3) dispone che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate, per l'approvazione al Ministero della giustizia e degli affari di culto. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

(1) Cfr. « Bollettino ufficiale » del Ministero della giustizia, 26 luglio 1929.

Per il successivo articolo 7 il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nell'articolo 3 produce gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, purchè siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Chi intende celebrare il matrimonio davanti ad alcuni dei surricordati ministri di culto deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile che sarebbe competente a celebrare il matrimonio civile. Pertanto deve richiedere che vengano eseguite, a norma del codice civile e del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, le due pubblicazioni, oppure una sola pubblicazione, se venne concessa dispensa da una delle due pubblicazioni; oppure deve presentare l'eventuale decreto di dispensa da ambedue le pubblicazioni.

L'ufficiale di stato civile, dopo decorsi tre giorni dall'ultima o dall'unica pubblicazione – a meno che non sia stata concessa dispensa da entrambe le pubblicazioni – e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve avere luogo e della data del provvedimento con cui la nomina di questo venne approvata ai termini del precedente articolo 3. Naturalmente l'autorizzazione non può venir rilasciata se sia stata notificata opposizione a norma di legge.

Per le richieste di pubblicazioni si useranno, fino a nuova disposizione, gli attuali registri di pubblicazione, parte I e parte II, serie *A*, tranne in quei casi nei quali sia necessario adoperare i registri della serie *B*, composti di fogli in bianco, come, esempligrazia, se fu concessa dispensa da ambedue le pubblicazioni. Gli ufficiali di stato civile mediante cancellazione e postille, osservando il disposto dell'articolo 20 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e le istruzioni impartite da questo ministero con la circolare 7 dicembre 1874, n. 19–768513, sostituiranno nei registri della parte I alle parole « che in questo ufficio intendono celebrare » le parole « che in questo comune.... intendono celebrare », e nella colonna delle annotazioni, a margine del verbale, faranno menzione del rilascio della « autorizzazione » di cui all'articolo 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Nei registri della parte II, serie *A*, alle parole « che sarà davanti a lui celebrato » vanno sostituite le parole « che sarà celebrato nel comune di.... ».

Nell'atto di pubblicazione, da affiggere a norma dell' articolo 72 del codice civile, bisogna indicare anche il comune nel quale s'intende celebrare il matrimonio.

Dovrà pure opportunamente modificarsi la formula trasmessa con la circolare summentovata, per l'uso dei registri della parte II, serie *B*.

Gli articoli 9 e 10 della nuova legge dispongono che il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile, e ricevere alla presenza di due testimoni idonei la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. Deve osservarsi la disposizione dell'articolo 95 del codice civile, il quale vieta di sottoporre tale dichiarazione a termine, oppure a condizione.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del codice civile, e deve contenere l'indicazione:

del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio o residenza degli sposi;

del nome e cognome, domicilio o residenza dei loro genitori;

della data delle eseguite pubblicazioni, o del decreto di dispensa dalle pubblicazioni;

della data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

del luogo e data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

del nome e cognome del ministro del culto davanti al quale ebbe luogo la celebrazione del matrimonio.

Naturalmente l'atto dovrà anche contenere la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile del comune, e, in ogni caso, non oltre il quinto giorno dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le suaccennate indicazioni.

Inoltre l'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, a norma dell'articolo 104 del regio decreto per l'ordinamento dello stato civile, affinchè possa provvedere all'annotazione sugli atti di nascita degli sposi.

Fino a nuova disposizione, le trascrizioni verranno eseguite nei registri di matrimonio, parte II, serie *B*, composti di fogli in bianco.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro di culto acattolico è integralmente regolato dal codice civile. « L'autorizzazione » rilasciata a norma del capoverso dell'articolo 8 della nuova legge è *una specie di delegazione che volta per volta l'ufficiale dello stato civile fa al ministro del culto per la celebrazione del matrimonio agli effetti civili*. Perciò tutte le formalità preliminari debbono essere compiute secondo le leggi civili, e la celebrazione stessa deve contenere, come elemento essenziale, la riunione del consenso degli sposi da questi manifestato al ministro del culto, il quale in sostanza *si sostituisce all'ufficiale dello stato civile* sia nel ricevere la dichiarazione di volontà degli sposi, sia nello spiegare loro gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile, sia nel redigere l'originale dell'atto di matrimonio.

Per la medesima ragione, tutte le disposizioni dettate dal codice civile per il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda gli effetti civili e le domande di nullità al matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto ammesso nel regno, e debitamente trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile (art. 11). Pertanto le domande di nullità dovranno essere giudicate in base agli articoli 104 e 116 del codice civile e la competenza a decidere spetterà esclusivamente ai tribunali civili (art. 11).

L'articolo 12 commina penalità contro l'ufficiale dello stato civile per l'indebito rilascio dell'autorizzazione menzionata nel precedente articolo 8, o per aver omesso o ritardato di eseguire la trascrizione di cui all'articolo 10.

Sarà opportuno impartire istruzioni in tali sensi agli uffici di stato civile ed invigilare sull'esatta osservanza della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il Ministro: ROCCO.

Regio decreto 28 settembre 1929, n. 1763 (1). — *Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato.*

Art. 1. – I registri per le pubblicazioni matrimoniali, parte prima, e parte seconda, serie *A*, istituiti con l'articolo 1° del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, saranno adoperati anche per le pubblicazioni prescritte dall'articolo 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

I matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1159 saranno trascritti nei registri di matrimonio, parte seconda, serie *A* e serie *B*, istituiti dall'articolo 2 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361.

Art. 2. – Del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1559, sarà presa nota in margine ai registri di pubblicazione, parte prima.

STUDI

Il progetto del nuovo Codice penale italiano.

(*Continuazione, vedi pag. 201*).

Nell'esaminare e commentare, col Codice di diritto canonico alla mano, le disposizioni del progetto di nuovo Codice penale italiano, relative ai delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, che trova un certo riscontro col titolo XII del libro V del *Codex iuris canonici*, gioverà ricordare la premessa che « lo Stato si mantiene altresì completamente estraneo ai delitti concernenti il cosiddetto organismo interno della Religione, come la simulazione di sacerdozio, il matrimonio dell'ordinato o del professo ecc.; diversamente, com'è naturale, dal Codice di diritto canonico 2320 s. Ciò peraltro non menoma la disposizione generale del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, articolo 5, che « Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego o ufficio dello Stato italiano, o di enti pubblici dipendenti dal medesimo, senza il nulla osta dell'Ordinario. La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare a esercitare l'impiego o

(1) N. 2411, in « Gazzetta Ufficiale » 16 ottobre 1929, n. 241.

ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento, in un ufficio o impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico ». Ciò appare ben naturale, quando si consideri che queste disposizioni di incapacità, non hanno carattere *penale* nel diritto civile, mentre il Codice canonico le enumera tra le pene vendicative (can. 2298, n. 5).

Ciò premesso veniamo ad esaminare le disposizioni del titolo IV che sarà bene riportare nel loro testo, col relativo commento.

Il titolo si divide in due capi. Il primo riguarda i delitti contro la Religione dello Stato e i culti annessi. È anzitutto preveduto il pubblico vilipendio della Religione dello Stato, ossia della Religione cattolica, apostolica, romana, giusta l'articolo 1 dello Statuto fondamentale del Regno, e l'articolo 10 del Trattato firmato l'11 febbraio 1930. « Chiunque, pubblicamente, vilipende la Religione dello Stato, è punito con la reclusione fino ad un anno ». Giova ricordare che con Regio decreto del 19 ottobre 1870, n. 5940, veniva esteso a Roma e alle provincie romane l'editto albertino su la stampa, modificandone l'articolo 16 nel senso di punire chiunque a *mezzo della stampa* recasse *oltraggio alla Religione dello Stato o ne eccitasse al disprezzo.* È da tener presente altresì la disposizione temporanea contenuta nell'articolo 232 della legge di pubblica sicurezza, testo nuovo 6 novembre 1926, n. 1848: « Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice di diritto penale, il *turpiloquio*, la *bestemmia* e le *offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato*, sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena più grave con l'ammenda fino a lire duemila: l'ammenda è da lire cento a lire quattromila, se si tratti di offesa al *culto* cattolico ».

Dal semplice confronto con le disposizioni anzidette, risulta anzitutto che l'articolo 408 ha una più ampia sfera di applicabilità, rispetto al decreto del 1870, poichè l'espressione « pubblicamente » comprende non soltanto il mezzo della stampa, ma anche gli altri mezzi e modalità, già enunziati nell'articolo 270 cioè: « Agli effetti della legge penale il reato si considera avvenuto pubblicamente quando sia commesso: 1° a mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2° in luogo pubblico o aperto al pubblico o in presenza di più persone; 3° in una riunione, che, per il luogo in cui è tenuta o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia un carattere di riunione non privata ». – Richiamiamo l'attenzione del lettore su questi mezzi o modalità, nei quali incappano sovente certi propagandisti protestanti.

In secondo luogo il Progetto configura come *delitto* il pubblico vilipendio alla Religione dello Stato, mentre relega tra le forme contravvenzionali il turpiloquio e la bestemmia, anche in pubblico, che la legge di pubblica sicurezza aveva invece posta sul medesimo piede. Poichè la disposizione particolare deroga a quella generale, è ben chiaro che quando il vilipendio si sostanzi esclusivamente in una delle azioni delittuose contemplate negli articoli successivi (409, vilipendio di persone; 410 vilipendio di cose; 411, turbamento di funzioni), troveranno applicazione questi articoli speciali, e non l'articolo 408. Quanto alla *bestemmia in pubblico* (di cui il can. 2323) il Progetto l'assegna alle mere contravvenzioni alla polizia dei costumi (art. 739:

ammenda da lire cento alle tremila) come – e più giustamente – il turpiloquio in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 741: ammenda fino a lire duemila) sul riflesso che « in verità nella enorme maggioranza dei casi, nel nostro Paese, la bestemmia è proferita senza l'intenzione di recare offesa alla Divinità, e in qualche regione non è spesso che una abitudine – ben deplorevole – quasi un intercalare imposto dalla fraseologia dialettale ». È ben chiaro che la teologia morale cattolica non può accettare questa menomazione del reato in linea sistematica, e pertanto non può neppure menar buona la deduzione che vi si fonda: stabilita cioè la non presumibilità del dolo, se ne deduce la difficoltà dell'accettamento di questo, indagine invero assai ardua, ad evitar la quale appunto vale il principio di legge penale che posto il fatto delittuoso, il dolo si presume, salvo a dimostrare il contrario.

Così è chiaro che almeno che, ove si provi il dolo, cioè l'animo di ingiuriare la Divinità o le Persone e Simboli venerati nella Religione dello Stato, la bestemmia si traduce in un vero e proprio delitto perchè essa finisce per realizzare il vilipendio alla Religione dello Stato. Così pure le circostanze della bestemmia possono a volte realizzare anche il turbamento di funzioni religiose, per esempio se pronunziata in chiesa, o l'offesa al culto mediante vilipendio di cose, per esempio, se diretta verso una immagine che formi oggetto di culto, senza che in tali casi possa invocarsi la pretesa mancanza di *animus iniurandi*, o l'intercalare dialettale!

Negli altri casi la bestemmia sarà ordinariamente colpita dalle pene della contravvenzione alla legge sociale la quale in ciò risponde alla esigenza avvertita ormai dalla coscienza pubblica di impedire manifestazioni che sono indice di malcostume e contraddicono ai sensi di moralità e religione propri di ogni popolo civile.

Un altro punto da osservare in proposito è la restrizione del delitto al vilipendio della Religione dello Stato, lasciando impunito il vilipendio agli altri culti meramente ammessi dallo Stato, il che viene ribadito dall'articolo 412 che esclude dai delitti, fatti preveduti dall'articolo 408, restringendo il delitto al vilipendio delle persone e cose e al turbamento di funzioni. Già la stampa si è impadronita dell'argomento, prospettando in ciò non solo una incongruenza giuridica, ma una menomazione del principio di uguaglianza giuridica di tutti i cittadini (!) a qualunque confessione religiosa appartengano, e un regresso in confronto all'articolo 18 dell'editto albertino, che punisce chiunque, a mezzo della stampa, vilipende alcuna delle religioni o culti permessi dallo Stato, e alla legge di pubblica sicurezza che pure parla di « culti ammessi » senza distinzione.

Ma vi risponde benissimo la Relazione del ministro Rocco, che giova ripetere qui testualmente: « Il motivo che, fin dal Progetto del 1927, mi aveva indotto a limitare questo delitto nei riguardi della Religione cattolica, consisteva principalmente nella considerazione che la Religione cattolica è quella dello Stato e professata dalla quasi totalità degli italiani. La *equiparazione* – agli effetti altresì di questa disposizione – degli altri culti ammessi nello Stato, mi era, sin da allora, apparsa eccessiva e non consentanea al concetto stesso dell'ufficialità della Religione cattolica. Quest'ordine di idee, a mio avviso, deve essere mantenuto oggi che, in seguito agli Accordi dell'11 feb-

braio 1929 la Chiesa cattolica " gode di una situazione giuridica di particolare favore ,, e " di una posizione di speciale prestigio ,,. Nè mi pare che il sistema adottato ferisca il principio della uguaglianza giuridica dei cittadini di fronte alla legge, perchè i cittadini come singoli non vengono qui in questione, trattandosi di concedere una maggiore tutela a un *istituto* di carattere religioso, etico e sociale al tempo stesso, a cui lo Stato, non più agnostico, ma cattolico, riconosce una speciale preminenza ».

Al medesimo concetto risponde l'ordine dato agli articoli 409–412, dei quali i primi tre prevedono come ipotesi fondamentale quella in cui i fatti delittuosi (vilipendio di persona, di cose, turbamento di funzioni) siano commessi contro la Religione cattolica, mentre l'ultimo, articolo 411, prevede come ipotesi accessoria, e punita meno gravemente, i fatti medesimi commessi contro alcuno dei culti ammessi. La Relazione dichiara anzi (n. 443) di riconoscerla come « circostanza attenuante ». Al contrario, l'attuale testo di pubblica sicurezza fa dell'offesa alla Religione cattolica, anzi al « culto cattolico » solo una circostanza aggravante dell'offesa generica ai culti ammessi nello Stato. La innovazione deve approvarsi senza riversa, come logica applicazione delle premesse generali circa la condizione da farsi alla Religione dello Stato.

L'articolo 409, dunque, statuisce: « Chiunque, pubblicamente, offende la Religione dello Stato, mediante vilipendio verso chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni e colui che offende la Religione dello Stato, mediante vilipendio verso un ministro del culto cattolico ». Non è detto, ma è intuitivo che si applicherà l'aggravante, già esaminata, di cui all'articolo 65, n. 10, qualora il vilipendio, sia commesso contro detto ministro « nell'atto ovvero a causa dell'adempimento delle sue funzioni »

Nell'esame di questo articolo due cose sono da rilevare. La prima, il richiedersi l'elemento della *pubblicità* quando l'offeso non sia un ministro del culto, e il non richiedersi, qualora l'offeso sia ministro del culto cattolico. Considerandosi infatti che il vilipendio contro la persona, non è che un mezzo, attraverso al quale l'agente offende la Religione dello Stato, sembrerebbe non doversi fare divario quanto a pubblicità dell'offesa. La Relazione infatti non mantiene questo divario se non per un criterio di opportunità, o, come suol dirsi di politica criminale. Non poteva infatti del tutto sopprimersi il requisito di pubblicità, dal momento che esso era mantenuto nel vilipendio della religione in genere, e nella bestemmia. D'altra parte il vilipendio non pubblico, diretto ad un privato, appare già a prima vista come meno grave di quello diretto a un ministro del culto: esso, a così dire, rimane circoscritto nei suoi effetti, e, di solito, l'offesa al culto, e molto più l'intenzione di offendere, rimane ignorata. Allorchè invece la persona vilipesa sia un ministro del culto, l'offesa al culto assume subito un tale rilievo, per il modo in cui è avvertita dal pubblico credente, da richiamare l'intervento della tutela penale, anche in assenza dell'elemento della pubblicità. Non sarebbe davvero cosa rispondente al sentimento collettivo, nè ai criteri informatori del Progetto in questa materia, considerare come semplice ingiuria privata, punibile solo a querela di parte, il vilipendio non pubblico, per esempio, contro un

sacerdote che sta indossando i paramenti sacri per accingersi ad un atto del suo ministero. Basterà dunque indagare se l'agente, attraverso il vilipendio, avesse coscienza e volontà di offendere il culto, o abbia semplicemente agito per motivi privati e personali: indagine non difficile. D'altra parte le modalità già viste nell'articolo 270 determinano in modo chiarissimo, agli effetti della legge penale, quando il reato debba intendersi commesso pubblicamente.

In secondo luogo va rilevato, e deriva dal già detto, che questo delitto sarà perseguibile d'ufficio, cessando la necessità di querela di parte, che mantiene l'articolo 141 del Codice vigente. Una volta stabilito, come nei preliminari, che per il Progetto, oggetto principale della tutela penale è la Religione dello Stato in linea principale, e, accessoria, il culto ammesso, è chiaro che la lesione della libertà di coscienza del credente viene considerata soltanto in linea secondaria, e nessuna efficacia può spiegare su la perseguibilità, l'apprezzamento che il credente medesimo si faccia in merito al vilipendio a lui diretto. Non si tratta già di offesa personale, ma di offesa alla Religione mediante il vilipendio personale.

L'articolo 410 prevede l'offesa alla Religione mediante vilipendio verso cose e stabilisce: « Chiunque in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la Religione dello Stato, mediante vilipendio verso cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a colui che commette il fatto in occasione di funzioni religiose, che siano compiute, in luogo privato, da un ministro del culto cattolico ».

Anche in questo delitto, oggetto della tutela è manifestamente sempre la Religione dello Stato: quindi non occorre che si tratti di vilipendio reale, mediante atto che cada su le cose stesse; anche le parole sono sufficienti a consumarlo. Invero le cose qui vengono in considerazione non già perchè esse formino oggetto di offesa, ma perchè ad esse è diretta la manifestazione di vilipendio, con coscienza e volontà, da parte dell'agente, di offendere in esse la Religione e il culto.

Piuttosto ha richiamato l'attenzione dei critici la disposizione della prima parte di questo articolo che richiede che il fatto avvenga in *luogo* destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico. Negli articoli precedenti invece si era detto di offesa avvenuta *pubblicamente*. E ognun vede la differenza: si stabilisce infatti qui una pubblicità *presunta* in luogo della pubblicità *effettiva* là richiesta. Osserva la Relazione che qui doveva bastare la pubblicità presunta, per non escludere fatti che era necessario reprimere, ad esempio, il vilipendio commesso mediante l'opposizione di cartello offensivo su cosa formante oggetto di culto, come una statua, in una chiesa, ma in un momento in cui nessuno fosse presente, o durante la chiusura notturna. Infatti invocare, per la punibilità di tal fatto, la pubblicità *successiva* al fatto stesso, sarebbe un manifesto artifizio, dovendo la pubblicità essere concomitante, se si fosse ripetuto « offende pubblicamente »; nè avrebbe potuto giovare la teorica della permanenza, perchè non può permanere un reato che non più sussiste, nè in realtà si tratterebbe, nel caso citato, di un reato permanente.

Doveva poi richiedersi tale pubblicità, per non dover punire fatti avvenuti tra le pareti domestiche, che, se sono riprovati dalla morale, dall'educazione e dal sentimento, tuttavia sarebbe eccessivo considerare come delitti. È per altro considerata a parte, nel secondo comma dell'articolo, l'offesa commessa in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da ministri del culto: per esempio, il vilipendio alla Pisside recata in casa privata dal sacerdote, per comunicare un infermo. È evidente che qui non è richiesta pubblicità alcuna, nè presunta, nè effettiva, e che l'« occasione » qui implica una relazione che va oltre la simultaneità; è cioè cosa ben più larga che la semplice coincidenza temporale con la funzione. Se anzi avvenisse il fatto delittuoso durante la funzione, si avrebbe anche il reato più grave della *turbatio sacrorum*.

Va anche rilevata, nell'articolo stesso, l'accurata determinazione delle cose, in confronto della dizione del Codice vigente « cose destinate al culto » la quale ha già dato occasione a varie controversie. Per non accennare che alle due opinioni principali, si sostiene da alcuni che cose destinate al culto siano quelle che servono direttamente alla manifestazione del culto; da altri soltanto quelle, alle quali o verso le quali si tributa il culto, sul riflesso che altrove il Codice vigente, articolo 403, n. 3 distingue tra cose *destinate* al culto, e cose che *servono* al culto. La formula attuale elimina tali controversie, allargando la nozione alle « cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate *necessariamente* all'esercizio del culto » escludendo soltanto le cose che appena in via ausiliaria servano all'esercizio del culto, come le panche o le sedie di chiesa. Si osservi pure che non si tratta di guasto o distruzione delle cose stesse, bastando che le cose siano vilipese: se oltre che vilipese siano anche danneggiate o distrutte, il colpevole risponderà *anche* di danneggiamento (cfr. infatti art. 650). Sono così eliminate le lunghe discussioni cui han dato luogo gli articoli 142 e 143 del Codice vigente, sia fra loro, sia in confronto con l'articolo 424.

L'articolo 411 riguarda la *turbatio sacrorum* e dice: « Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo, o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrano fatti di violenza verso le persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni ». È quindi scomparso l'inciso del Codice Zanardelli « in modo da menomare la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato » non solo in conseguenza dell'anzidetta preminenza riconosciuta al culto cattolico come quello della Religione dello Stato, ma anche, e più radicalmente, per la rinunzia definitiva del Codice alla mentalità giacobina che vede in questi delitti la sola lesione della libertà personale di culto. D'altra parte, ben osserva la Relazione che tale condizione era certamente superflua, perchè ogni doloso impedimento o turbamento della funzione non può, in realtà, non produrre una menomazione, effettiva o potenziale, della cosidetta libertà di culto. In altri termini, non è concepibile un impedimento o turbamento che non contenga in sè contemporaneamente, in misura più o meno grave, una lesione o un attentato, contro la legittima estrinsecazione del culto.

Nei riguardi dell'attuale Codice penale è anche notevole la maggiore estensione del Progetto, che tutela non soltanto le *funzioni* (atti costitutivi del culto) e le *cerimonie* (atti complementari o decorativi, come si dicevano), ma anche le *pratiche* religiose, le quali si compiano, *dovunque* con l'assistenza di un ministro del culto, ovvero, anche senza tale presenza, in luogo destinato al pubblico, oppure in luogo pubblico e aperto al pubblico. Spiega la Relazione: « La protezione penale comprende in tal modo, com'è giusto, oltre a quelle estrinsecazioni del culto nelle quali vengano osservate le *solenni* modalità dei singoli riti (funzioni e cerimonie), anche altri atti, di carattere *ecclesiastico*, per i quali era a dubitare se costituissero « funzioni » o « cerimonie », per esempio, la confessione in casa di un infermo, la predica, la lezione di catechismo ecc. ». Non è infatti dubbio, che, giuridicamente, esse cadano almeno nel concetto di pratiche religiose.

Ma a queste ultime il Progetto vuole che si accompagni uno dei due requisiti, l'*assistenza* del ministro del culto cattolico (non la semplice *presenza* del ministro come credente o spettatore, senza però che si richieda la sua *partecipazione* attiva) oppure la pubblicità del luogo. Restano dunque escluse dalla tutela penale, le pratiche religiose, individuali o *collettive*, che senza l'assistenza del ministro del culto, si svolgano in luogo nè destinato al culto, nè pubblico nè aperto al pubblico. La Relazione osserva « che è « assai dubbio che la preghiera, nelle condizioni anzidette sia atto di culto » il che non è davvero teologicamente esatto, e che « nell'ipotesi di preghiera individuale, la soluzione contraria avrebbe condotto a una esagerazione evidente ». Piuttosto può rilevarsi che il fatto, ordinariamente, può esser punito per altro titolo, come offesa al culto mediante vilipendio di persone, o come molestia o disturbo alle persone.

Altra lodevole innovazione in confronto del Codice vigente, è la soppressione dell'inciso: « per offendere uno dei culti.... » che si legge all'articolo 140 del Codice Zanardelliano. È infatti ben noto come, attraverso il dubbio circa l'esistenza del dolo specifico, si sia arrivati facilmente, col Codice attuale ad assoluzioni ingiustificate. L'aver ritenuti sufficienti la coscienza e volontà di impedire o turbare la funzione, cerimonia o pratica religiosa, ossia aver posto il dolo generico in luogo del richiesto dolo specifico, (volontà di offendere la Religione) allarga poi la sfera di applicabilità della norma, e quindi i limiti della tutela penale che è resa più efficace.

Riguardo all'inciso del concorso di violenza su persone o di minaccia, basterà ricordare che giusta l'articolo 580 capoverso, del Progetto, nel reato di violenza personale resta assorbito il reato di percosse, quando non degeneri, per esempio, in lesioni.

Ci tratterremo più brevemente sul capitolo II « dei delitti contro la pietà dei defunti », sebbene abbia un manifesto parallelo nei canoni 2328 e 2329 del Codice di diritto canonico. Anche qui si tratta già del solo vilipendio, senza confondere col delitto, concorrente o no, di danneggiamento: basta, per esempio, lo sputare su una tomba. Il Progetto inoltre ha separato i reati di *violazione* di sepolcro o di *vilipendio* alle tombe.

Riguardo alla violazione, in qualsiasi modo fatta, della tomba, sepolcro o urna, non richiede, come il Codice Zanardelliano, e – forse per riflesso –

anche il nostro canone 2328 « ad furtum vel aliquem malum finem » il fine comunque illecito; sembra infatti bene che il delitto sussista allorchè l'agente abbia coscienza della *violazione* e la commetta volontariamente, qualunque sia il fine che si proponga. La consapevolezza di agire contro il diritto, rende, di per sè, il fine illecito, anche se, per avventura, questo consista in motivi non moralmente riprovevoli, anzi degni di pietà e commiserazione – come nell'ipotesi del genitore che violi il sepolcro per rivedere la spoglia del figlio. Soccorrerà in questo caso la diminuente generale di aver agito per motivi di particolar rilievo, morale o sociale (art. 66, n. 1).

Riguardo al semplice *vilipendio* verso tombe, sepolcri, urne, o verso cose destinate alla pietà verso i defunti, o a difesa o ornamento dei cimiteri, basta che il fatto sia commesso in cimiteri o in altro luogo di sepoltura; allargandosi così grandemente la tutela accordata in questa materia dal Codice tuttora vigente. Il Progetto aggiunge inoltre una disposizione circa il turbamento di un funarale o servizio funebre, anche « fuori dei casi preveduti dall'articolo 411 », e cioè di semplice « servizio civile ». Ripete poi nell'articolo 416 la disposizione dell'attuale Codice articolo 144 circa il vilipendio sopra un cadavere, aggravandola considerevolmente riguardo ad atti di brutalità o di oscenità comunque commessi su di esso. Infine tratta (art. 417) della distruzione, soppressione o sottrazione (art. 417) dell'occultamento temporaneo (art. 419) dell'uso illegittimo del cadavere, comprendendovi anche la dissezione o uso a scopi scientifici o didattici, *in casi non consentiti dalla legge.*

Non meno interessa il notare che finalmente sono scomparsi dal Progetto tutti gli accenni di mentalità giacobina che si trovano nell'attuale Codice Zanardelli, come il famigerato capo su gli « abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni » (art. 182–184) che in realtà colpiva il solo sacerdote cattolico, giusta la menzione del « beneficio ecclesiastico »; il 183 capoverso o il 184 sono sufficientemente assorbiti nel n. 9 delle circostanze aggravanti comuni « avere commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, o alla qualità di ministro di culto »: quanto invece alla disposizione contenuta negli articoli 182 e 183 (pubblico biasimo o vilipendio di istituzioni, leggi dello Stato e disposizioni dell'autorità, o incitazione a trasgredirle), ben osserva la Relazione che « non sussiste motivo alcuno per attribuire a tale abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, un carattere di minore gravità e temibilità rispetto a quello analogo del ministro del culto. Il Progetto completa la norma del Codice vigente (articolo 175 capoverso) arricchendone il contenuto in modo da farlo corrispondere alla figurazione del reato di cui all'articolo 182 del Codice penale vigente ». Ecco infatti il nuovo articolo (332). « Il pubblico ufficiale che *nell'esercizio delle sue funzioni* eccita al dispregio delle istituzioni, o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di atti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità, ai doveri predetti, è punito – quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge – con la reclusione fino a un anno con la multa fino a lire duemila. La disposizione prece-

dente si applica anche al pubblico impiegato, che presti un servizio pubblico, e al ministro di un culto ».

Troppo in lungo poi ci trarrebbe la enumerazione di tutti quei punti in cui il nuovo Progetto mirabilmente collima con le disposizioni del diritto canonico nel perfezionare, in confronto col Codice vigente, la tutela giuridica di beni etici e sociali. Segnaliamo il riscontro quasi perfetto tra le disposizioni del titolo XIV del Codice canonico, con le analoghe del Progetto, al quale scopo bastano brevi paralleli.

Il canone 2350 circa l'aborto procurato, che punisce anche la madre, a differenza dell'attuale articolo 382 Codice penale, ritorna in tutte lettere nell'articolo 595 del Progetto: « Chiunque cagiona l'aborto di una donna col suo consenso, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna, che ha consentito all'aborto. Nondimeno se il consenso sia effetto di suggestione esercitata su di lei, la pena è diminuita ». Anzi il Progetto, a differenza dell'attuale articolo 383, punisce anche gravemente lo stesso *tentativo* di aborto anche su donna consenziente, e la Relazione sottolinea la voluta opposizione, affermando che « le considerazioni pratiche e di opportunità alle quali si affidava la contraria teorica, sono oggi in aperto e stridente contrasto coi criteri etici della dottrina fascista, che intende imporre una rigida disciplina dei costumi e proteggere lo sviluppo della popolazione ».

Riguardo al suicidio (c. 2350 2), invece, il Progetto persiste (art. 579) con l'attuale articolo 370 ad affermare la non incriminabilità penale del tentativo di chi lo commette, e a punire solo la partecipazione morale o materiale all'altrui suicidio (anche però se ne derivi semplicemente lesione grave o gravissima). Ci dispiace non trovare nella Relazione altra giustificazione che queste parole: « Il principio che l'individuo non possa liberamente disporre della propria vita, inteso in senso assoluto e rigoroso (?), indusse ad affermare la penale incriminabilità del suicidio... Prevalenti considerazioni politiche (?) ispirate a ragione di prevenzione, ossia precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia scempio con *più* meditata preordinazione dei mezzi e con *più* ponderata esecuzione, per tema di incorrere nei rigori della legge penale, hanno condotto le legislazioni recenti a escludere il suicidio dal novero dei reati ». Non sembrerà certo eccessivo chiedere ragioni più persuasive e meglio appoggiate alla concezione della morale *assoluta*.

Importante è anche quanto la Relazione scrive riguardo al duello. « Nella incriminazione del duello si è conservata la linea temperata del Codice vigente... ricusando di fare rientrare il fatto tra i reati comuni. Deve, senza dubbio alcuno, prevalere la ragione di carattere politico, per cui non è dato risolvere le contese con la forza individuale e la privata violenza; ma d'altra parte non può completamente trascurarsi (?) quel fattore, consistente nella *tradizionale* ragione d'onore e nelle *inveterate* consuetudini cavalleresche. Maggiore di quella del Codice vigente è la severità delle pene stabilite in questa materia... Il Regime fascista considera bensì uno dei suoi maggiori compiti, l'esaltazione dei sentimenti di energia, di onore, di coraggio; ma il cittadino non deve sciupare queste doti in private contese, dando il pericoloso e malefico

esempio d'un trionfo della forza e della violenza su la giustizia. Il Progetto inoltre stabilisce espressamente la non punibilità del sanitario, che dà la sua assistenza ai duellanti.... la legge non deve mettere il sanitario nel bivio angoscioso di rendere più gravi e dannosi, col negare la propria assistenza, gli effetti di uno scontro, o di subire un procedimento penale. Accogliendo infine un voto espresso dall'*Azione Cattolica Italiana*, si è aggiunta una norma che vieta ogni pubblicità ai verbali e altri atti riflettenti il duello comminando, nel caso di violazione, la pena della multa fino a lire cinquecento (art. 407). Molto efficace potrà riuscire questo divieto della pubblicità non trovando modo di essere appagata quella vanità che dà contributo non irrilevante all'incremento del duello ».

Il ratto di donna, giusta il canone 2353 sia proprio, sia improprio (di donna consenziente, e quindi, *in parentes*) è contemplato nel nuovo Progetto, ma in parti distinte, collocandosi il primo tra i delitti contro la moralità e il buon costume, l'altro, col titolo di sottrazione di minorenni, tra i delitti contro la famiglia, e con maggiore specificazione casistica, che però non offre sostanziale diversità dal canone. Lo stesso deve dirsi dell'ampia determinazione dei reati circa il pudore e l'onore sessuale (cfr. can. 2354, 2357) segnatamente quanto alla tratta di donne di cui il canone 2354 non ha che un lieve accenno: gli svolgimenti amplissimi che vi dà il Progetto e le nobili pagine della Relazione in proposito (pag. 313 sg.), meritano almeno un richiamo di attenzione; sarebbe però da discutere, e forse lo faremo a suo tempo, circa la pretesa « relatività » dell'oscenità, e conseguente teorica del pudore « medio », messa in campo a pag. 317; sembra ad ogni modo poco coerente a ciò come alle norme morali, la esclusione del reato di corruzione di minorenne già corrotto (pag. 321–322), come quella dell'adulterio, ove sussista separazione legale o ingiusto abbandono (pag. 343).

Nel definire il reato di bigamia il Progetto, a differenza del Codice vigente, non riproduce il presupposto della *validità* del precedente matrimonio: basta « essere legato da matrimonio avente effetti civili », se però il precedente matrimonio viene dichiarato nullo, ovvero sia annullato il secondo, per causa diversa dalla bigamia, il reato s'estingue e cessano gli effetti penali della condanna. La giustificazione di questa innovazione è ampia e validissima (pag. 336). Gioverà riportare questo rilievo, in cui esplicitamente si invoca l'autorità del Codice canonico. « Prescindendo così dalla validità del precedente matrimonio, una più logica ed esatta coordinazione viene a stabilire le norme del Codice civile e le corrispondenti disposizioni del Codice penale. Invero l'articolo 56 del Codice civile stabilisce il divieto assoluto di passare a nuove nozze, per chi sia vincolato da matrimonio precedente. La legge non distingue tra matrimonio valido e invalido. Basta la esistenza di un primo matrimonio, ossia la celebrazione secondo il rito prescritto dal nostro Codice, perchè il divieto conservi la sua efficacia fino a quando, con lo scioglimento o con l'annullamento del primo matrimonio, il coniuge sia restituito nella piena libertà di stato e riacquisti la capacità giuridica di contrarre un secondo matrimonio (art. 107 e 148 Cod. civ.). Il quale divieto trova riscontro nel *Codex iuris canonici* ove si dispone: « Quamvis prius *matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit* (can. 1069, § 2) ».

LEGGI, E DECRETI GOVERNATIVI

Circa il matrimonio. – Sebbene abbiamo dato già sufficiente cenno della materia, pure, e le richieste dei lettori ce lo dimostrano, sarà bene tener presenti anche i testi delle disposizioni emanate dal R. Governo nell'applicazione leale che intende fare dell'art. 34 del Concordato.

Daremo prima le disposizioni generali: ad altro fascicolo quelle che riguardano il matrimonio dei militari.

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361 (1). — *Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile.*

Art. 1. – Dal 1° gennaio 1930 i registri delle pubblicazioni di matrimonio parte I serie *A* e della parte II, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli.

Nulla è innovato per quanto riguarda la serie *B*, parte II, dei registri medesimi.

Art. 2. – La parte seconda dei registri di matrimonio viene divisa in tre serie, e cioè:

Serie *A*. Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli originali degli atti di matrimonio celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano.

Serie *B*. Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in altro comune del regno davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nei registri della parte seconda, serie *A*, e trasmessi per copia all'ufficio di stato civile del comune ove debbasi eseguire una ulteriore trascrizione.

Serie *C*. Composta di fogli in bianco per l'iscrizione degli atti di matrimonio celebrati a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto 26 aprile 1866, n. 2854, e di quelli celebrati dall'ufficiale di stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'articolo 97 del codice civile e dell'articolo 78 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602: per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ad un altro ufficiale di stato civile del regno; per la trascrizione degli atti di matrimonio di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; per l'iscrizione e trascrizione di quegli atti di matrimonio, al quale, per la straordinarietà della fattispecie, non si adattino i modelli stampati e per la trascrizione delle sentenze menzionate nel n. 5 dell'articolo 95 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, nonchè delle ordinanze delle Corti di appello menzionate dagli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e delle sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma

(1) N. 2003, in « Gazzetta Ufficiale » 6 agosto 1929, n. 182.

dell'articolo 16 cella medesima legge, si ordina la cancellazione di un atto già trascritto.

Art. 3. – Dal 1° gennaio 1930 i registri di matrimonio, serie *A* e *B* della parte seconda, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli. La serie *C* della parte seconda sarà conposta di fogli in bianco. Nulla è innovato per quanto riguarda la parte prima.

Circolare ministeriale 3 settembre 1929, n. 2234, relativa all'applicazione della legge 27 maggio 1929, n. 847 (art. 7–12 e 16: Matrimoni religiosi celebrati fra persone già unite fra loro in matrimonio civilmente valido) (1).

L'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del concordato nella parte relativa al matrimonio stabilisce fra l'altro che spetta all'autorità giudiziaria decidere intorno alle opposizioni basate sull'articolo 56 codice civile, per il quale « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ». Il successivo articolo 12 vieta la trascrizione nell'ufficio di stato civile del matrimonio celebrato davanti al parroco non solo nel caso che una sola delle persone sposate religiosamente risulti legata con altra persona da precedente matrimonio valido agli effetti civili, ma anche nel caso che le persone sposate religiosamente risultino già legate fra loro da precedente matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato. E l'articolo 16 dispone che ove siasi per errore eseguita la trascrizione, questa può venire impugnata.

È ovvio infatti che due persone già unite fra loro in matrimonio civilmente valido possono anche celebrare successivamente il matrimonio religioso dinanzi al parroco; ma questo secondo matrimonio non può aver valore legale, e non deve quindi esser trascritto.

Perciò la prima parte del n. 18 della istruzione emanata dalla Sacra Congregazione dei sacramenti sulla celebrazione del matrimonio religioso con effetti civili, pubblicata negli « Acta Apostolicae Sedis » dell' 8 luglio 1929, dispone che qualora due persone già unite tra loro in matrimonio civile vogliano unirsi anche in matrimonio religioso, il parroco assisterà alla celebrazione delle nozze, e benchè queste non possano essere trascritte agli effetti civili che già esistono verranno denunciate egualmente all'ufficiale dello stato civile, affinchè possa prenderne nota secondo le istruzioni da emanarsi dalla competente autorità civile.

Ciò premesso ed in conformità al voto espresso dalla commissione istituita in base all'articolo 45 del Concordato 11 febbraio 1929, dispongo che gli uffici di stato civile del regno istituiscano un apposito registro di carattere statistico e vi annotino le denuncie che riceveranno dai parroci relative alla celebrazione del matrimonio religioso fra persone già unite in precedenza col vincolo civile.

Questo registro, che non va annoverato tra quelli di stato civile veri e proprii, sarà annuale e verrà corredato da un indice delle generalità degli sposi in ordine alfabetico.

(1) Cfr. « Bollettino ufficiale » del Ministero della giustizia, 13 settembre 1929 – Anno VII.

Interesso le loro eccellenze i procuratori generali e gli illustrissimi procuratori del Re e pretori ad invigilare per l'esatta osservanza della presente circolare, della quale vorranno dare senza indugio comunicazione agli uffici di stato civile.

Il Ministro: ROCCO.

Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 220 (1). – *Esenzioni fiscali per gli atti dei giudizi delle Corti d'appello in materia di matrimoni celebrati avanti ai ministri del culto cattolico e per gli atti di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio.*

Art. 1. – Salvi i diritti dei terzi, sono esentati da ogni tassa gli atti dei procedimenti, di cui agli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, promossi avanti le Corti d'appello per la esecutorietà delle sentenze di annullamento di matrimonio pronunciate dal tribunali ecclesiastici o per l'esecutorietà dei provvedimenti di dispensa da matrimonio rato e non consumato emanati dai tribunali medesimi.

Eguale esenzione è concessa per gli atti del procedimento di cui all'articolo 21 della stessa legge.

Art. 2. – Sono esenti dalla tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 6 della tabella *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, le dispense civili dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio, e sono pure esenti dalla tassa di bollo gli atti e documenti che le parti sono tenute ad esibire per ottenere tali dispense a termini dell'articolo 80 dell'ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865, n. 2602.

Art. 3. – Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge restando il ministro proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – La bolla *Ubi primum cecoslovaca* del 23 aprile 1930 (« A. A. S. », XXII, pag. 340), fonda in Roma il Pontificio Collegio Nepomuceno in luogo del Collegio Boemo, soppresso, attribuendogliene tutti i diritti e obblighi, stabilendone la sede nel nuovo edificio costruito fuori Porta S. Giovanni, via Magnagrecia, per la superiore formazione dei chierici delle regioni attualmente formanti la repubblica czeco-slovacca. Gli statuti furono approvati nella stessa data dalla Sacra Congregazione dei Seminari e Studi [ib., pag. 362], La medesima Sacra Congregazione, con decreto dell'11 febbraio ha eretto la terza Università cattolica (dopo quella di Milano e di Pekino) in Santiago del Chile sotto il titolo del S.mo Cuore e dell'Immacolata [ibidem].

(1) N. 506, in « Gazzetta Ufficiale » 31 marzo 1930, n. 76.

Lettere Pontificie. (1) – Sono state pubblicate negli « Acta Ap. Sedis » le seguenti lettere del S. Padre: 2 giugno 1930, al Card. Serédi, arcivescovo di Strigonia e agli altri Ordinari dell'Ungheria in lode di san Emerico, giovane figlio di santo Stefano, di cui ricorre il nono centenario dalla santa morte ; traendo dalla sua memoria ed esempio mirabili conferme su l'argomento testè trattato, della educazione cristiana, con esortazioni ai figli, ai genitori, specialmente su la santità della vita coniugale (ib., pag. 323). In data 6 agosto al Card. Sincero, inviandolo Legato pontificio a Budapest per le medesime celebrazioni centenarie: in essa svolge specialmente il tema delle filiali relazioni dell'Ungheria con la Santa Sede (pag. 390). In data 30 luglio al nunzio apostolico in Jugoslavia, inviandolo Legato pontificio al Congresso eucaristico di Zagabria: vi inculca particolarmente la frequenza anche quotidiana alla Ss. Comunione (pag. 388). Con chirografo del 1° giugno, anniversario del suo battesimo, il S. Padre affida al marchese Pacelli l'incarico di rappresentare la Sua persona e lo Stato della Città del Vaticano, alle solenni feste di Desio, in occasione della inaugurazione d'un monumento al S. Padre nel suo luogo natìo, rallegrandosi coi cittadini « che hanno voluto unirsi con Noi nel ringraziare il Signore, che, nella sua infinita bontà, ha voluto illustrare il Nostro pontificato con una delle più luminose pagine della Storia della Chiesa » (pag. 369).

(1) A proposito del Congresso eucaristico di Ravenna ci si fa notare da parte autorevolissima che le parole pubblicate nel « Monitore », pag. 186, non rispondono alla realtà. Quel Congresso riuscì invece veramente un trionfo eucaristico che nulla ha da invidiare agli altri svoltisi in questi ultimi anni, sicchè i presagi del Santo Padre si avverarono pienamente; anzi le manifestazioni di fede hanno lasciato nella cittadinanza e in tutti i convenuti salutare, incancellabile impressione, oltre che abbondante seminagione di bene, che confidiamo maturi in avvenire. La controprova se n'ha appunto negli incidenti avvenuti a Congresso finito, per parte di pochi facinorosi, i quali, vedendo così clamorosamente sfumata l'ipoteca di settario anticlericalismo che credevano avere assicurata su Ravenna, non hanno potuto trattenersi dallo sfogare il loro impotente livore, col colpire e aggredire alle spalle giovani e altre persone inermi, che avessero preso parte alla solennissima processione. La protesta che l'autorità ecclesiastica di Ravenna fece inserire su l'« Osservatore Romano » del 25 maggio contro queste postume violenze cominciava però dal constatare la piena e grandiosa riuscita del Congresso a cui tutta Ravenna, dalle più alte autorità ai più umili cittadini aveva partecipato con slancio ed esaltazione. – Noi prendiamo atto ben volentieri di questa rettifica, e ci rammarichiamo sinceramente del dispiacere che quelle nostre parole possono aver cagionato allo zelantissimo Arcivescovo, al Comitato eucaristico, e a tutti i buoni Ravennati. Purtroppo non avendo preso parte al Congresso fummo impressionati e così tratti in errore dal comunicato apparso improvvisamente nell'« Osservatore Romano » e non intendevamo col nostro rilievo che esprimere l'orrore nostro per quelle che ivi, in modo così insolito, si denunciavano « pubbliche bestemmie, oltraggi alle cose e persone sacre prima e dopo la processione e nei giorni seguenti... uomini che sono stati fischiati, donne insultate, giovani maltrattati e anche percossi a sangue solo perchè sospettati di voler partecipare o di aver preso parte alla processione eucaristica », Perciò accogliamo riconoscenti la rettifica che, spiegando come sono andate le cose, attenua il dolore che quel Comunicato arrecò certo a tanti lettori.

Cause di beatificazione e canonizzazione. – Si è pubblicata la solennissima Lettera decretale per la canonizzazione di santa Caterina Thomas, assegnandone la festa al 5 aprile: reca la *Rota* del S. Padre (motto: « Pro annis quibus vidimus mala ») e le firme dei 22 cardinali presenti alla cerimonia [ibid. pag. 371]. Il breve di beatificazione per la beata Paola Frassinetti, fondatrice delle Dorotee, con la data dell'8 giugno, trovasi a pag. 316, e quello del beato Corrado da Parzham cappuccino, a pag. 323, in data 15 giugno. Si hanno inoltre quattro decreti di introduzione di causa tutti del 18 giugno: 1° a favore del Servo di Dio Filiberto Vrau, laico (n. a Lilla, 1829, insigne precursore dell'*Azione Cattolica*, e, col seguente, attuatore dei principî di carità sociale promulgati da Leone XIII; † 1906): postulatore della causa P. Giuseppe Scognamillo, dei Signori della Missione (via Pompeo Magno, 21); cfr. « Acta », ib, pag. 355; 2° del Servo di Dio Camillo Feron Vrau, medico, cognato del precedente e suo socio; (n. a Tourcoing, 1831, † 1908): postulatore l'anzidetto P. Scognamillo (ib. pag. 388); 3° della Serva di Dio Celina della Presentazione, clarissa, n. a Nojals, diocesi di Périgueux, 1878, † 1897: se ne ha una edificante biografia col titolo *Un fiore del chiostro*, edita dal Marietti, postulatore il P. Antonio M. Santarelli, dei Minori (S. Antonio in via Merulana); cfr. ibid., pag. 417; 4° della Serva di Dio Paolina M. Jaricot, (n. a Lione 1799, † 1862) fondatrice dell'Opera della Propagazione della Fede (colletta di un soldo alla settimana) e del c. d. Rosario *vivente*; insigne modello di pazienza cristiana: postulatore il P. Giulio Grimal, della Società di Maria (ch. del Rosario in via Cernaia).

Circoscrizione ecclesiastica. – Con la Bolla *Universa christifidelium*, del 31 gennaio (pubbl. in « Acta », ibid., pag. 309) il S. Padre ha dismembrato dalla archidiocesi di Regina, nel Canadà, la nuova diocesi di Gravelbourg, che comprende quasi tutto il Saskatchewan. Con altra *Ecclesiarum in orbe*, del 12 febbraio, per dismembrazione della parte settentrionale della diocesi di Rockampton nel Queensland, ha creato la nuova diocesi di Townswille che comprende circa sessanta parrocchie (pag. 312). Assai più importante la bolla *Solemni conventione*, del 5 giugno (pag. 381) con cui viene attuata la nuova circoscrizione ecclesiastica della Rumenia, giusta il Concordato (cfr. sopra, « Monitore », pag. 119) e secondo l'attuale estensione di quel regno: vengono così create, la diocesi di *Timisoara* pel rito latino (già banato di Temeswar, in diocesi di Csanad, nell'Ungheria); la diocesi di *Maramures* pel rito greco, creata nel nord, per dismembrazione da Oradea–mare; l'amministrazione di *Gherla* per gli armeni, mentre la sede di Gherla pei greco–rumeni è trasferita a Cluj; le amministrazioni apostoliche attuali però cessano tutte, e tutta la Rumenia passa dalla Propaganda alla giurisdizione ordinaria, della Concistoriale (pei latini) o della Chiesa Orientale. Szatmar e Granvaradino dei latini sono unite *aeque principaliter*: la diocesi di Transilvania, già suffraganea di Colocsa nell'Ungheria, passa naturalmente come suffraganea a Bucarest, che acquista anche Jassi con la Bucovina, già immediatamente soggetta. Le rimanenti diocesi subiscono pure notevolissimi mutamenti di confini (cfr. pag. 382 ss.).

Con breve del 26 dicembre è stato eretto il nuovo vicariato apostolico del Kivu, dismembrandolo dal vicariato del Congo Superiore (pag. 315).

Con decreto della Sacra Congregazione Concistoriale del 28 marzo il villaggio di Orchów già della diocesi di Pinsk, viene aggregato alla diocesi di Siedlce (Polonia) pag. 392; con altro del 27 giugno il fondo Steurer, passa dalla arcidiocesi di Monaco di Baviera alla parrocchia di Singenbach, in diocesi di Augsburg.

Per *gli appelli* l'arcivescovo di Vancouver ha eletto il tribunale di Victoria, nella medesima isola.

Nuovi Vescovi. – Dopo il Concistoro il S. Padre ha fatto le seguenti provviste di Chiese: 7 luglio mons. Carmelo Patané, già vescovo di Otranto, arcivescovo di *Catania*; 9 luglio, Card. Granito Pignatelli di Belmonte, vescovo di Albano e Decano del Sacro Collegio, anche vescovo di *Ostia*; 22 luglio, mons. Giovanni Pirastru, vescovo di *Iglesias*; 29 luglio, mons. Domenico Petroni, vescovo di *Anglona–Tursi*; mons. Luigi Noviello, vescovo di *Alife*; mons. Luigi dell'Aversana, vescovo di *Melfi* e *Rapolla*; 1° agosto, mons. Ferdinando Fiandaca già vescovo di Patti, promosso arcivescovo titolare di Cirro; Mons. Eduino O'Hara, vescovo di *Great–Falls* (U. S. A.); 2 agosto: mons. Alfonso Gaudron, vescovo di *Evreux*; mons. Agostino Marmotin, vescovo di Saint–Dié; 8 agosto, mons. Libanio Lafayette, vescovo di Rio–preto nel Brasile; 13 agosto, mons. Cristiano Schreiber, già vescovo di Meissen, vescovo di *Berlino* (cfr. Concordato Prussiano); 21 agosto, mons. Bronislao Jasinski, vescovo di Sandomir; 26 agosto, mons. Samuele Stritch, già vescovo di Toledo (U. S. A.), arcivescovo di Milwaukee.

Nomine Pontificie. – Registriamo: 23 novembre 1929: mons. Antonino Drapier, *Delegato Apostolico* per la Mesopotamia ecc.; 18 marzo 1930, monsignore Cesare Orsenigo, *Nunzio Apostolico in Germania*; mons. Carlo Margotti, *Delegato Apostolico a Costantinopoli*; 3 aprile, mons. Alfonso Carinci; *Segretario della Sacra Congregazione dei Riti*; 26 aprile, Card. Pacelli, *Membro della Sacra Congregazione Cerimoniale*; 15 maggio, mons. Giuseppe Cesarini, *Sostituto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale*; 24 giugno, Cardinale Rouleau, *Membro della Sacra Congregazione dei Riti*; 4 luglio, Cardinale Sbarretti, *Segretario del Santo Ufficio*; Card. Rossi, *Segretario della Concistoriale*; Card. Serafini, *Prefetto del Concilio*; Card. Granito Pignatelli di Belmonte, *Prefetto della Cerimoniale*; mons. Carlo Salotti, *Segretario della S. C. di propaganda Fide*; 8 luglio, mons. Vincenzo Santoro, *Assessore della Concistoriale*, mons. Giuseppe Bruno, *Segretario del Concilio*; 10 luglio, mons. Salvatore Natucci, *Promotore generale della Fede nella Sacra Congregazione dei Riti*; 10 luglio, Card. Cerretti, *Arciprete di S. Maria Maggiore*; 22 luglio, Card. Scapinelli, *Datario*; 7 agosto, Card. Marchetti Selvaggiani, *Presidente dell'Opera Pontificia della Preservazione della Fede e per la provvista di chiese in Roma*; mons. Pietro Ercole, *Segretario generale della medesima Opera Pontificia*; 18 agosto, mons. Luigi Traglia, *Sottopromotore della Fede presso la Sacra Congregazione dei Riti.*

Lutto nel Sacro Collegio. – Nel pomeriggio del 9 luglio, dopo aver ricevuto con edificante pietà i Sacramenti della Chiesa e confortato da una benedizione speciale del Santo Padre, il card. VINCENZO VANNUTELLI, Decano del Sacro Collegio, Vescovo di Ostia e Palestrina, rendeva l'anima a Dio nella grave età di 94 anni. Vigoroso fino agli ultimi tempi, dopo essere intervenuto a una processione a Ostia nella festa dell'Ascensione, fu colpito da malattia con fenomeni nefritici. Ma la robusta sua fibra parve riuscire vittoriosa del male; e benchè non potesse partecipare agli ultimi Concistori, pure il Decano ricevette in piena convalescenza la visita di omaggio dei nuovi cardinali. La speranza di perfetta guarigione cominciò a svanire, quando il 5 luglio, si seppe che il venerando vegliardo era stato assalito da un forte attacco uricemico. Infatti le condizioni dell'infermo andarono sempre peggiorando; finchè alle 17 del 9 luglio, dopo aver ricevuto da monsignore Confalonieri un'ultima benedizione del Santo Padre, entrava in breve agonia e spirava. Nato a Genazzano il 5 dicembre 1836, alunno del Collegio Capranicense, si laureò in teologia al Collegio Romano e in diritto civile e canonico all'Apollinare. Consacrato sacerdote il 30 dicembre 1860, fu professore di teologia, l'anno seguente, nel Seminario Vaticano, iniziando nel 1863 la carriera diplomatica, come Segretario di mons. Luigi Oreglia, Internunzio in Olanda, che poi seguì, nel 1866, alla Nunziatura del Belgio, rimanendo a Bruxelles, in qualità di Incaricato di affari, anche quando l'Oreglia fu promosso Nunzio a Lisbona. Chiamato a Roma nel 1875 come Sostituto della Segreteria di Stato, da Leone XIII fu nel 1880 nominato arcivescovo di Sardi e mandato a Costantinopoli quale Delegato Apostolico, indi nel 1882 a Pietroburgo a capo dell'Ambasciata Straordinaria per rappresentare il Papa all'incoronazione di Alessandro III. Le prove di destrezza e sagacia date dal Vannutelli nei vari uffici gli valsero la promozione a Nunzio a Lisbona, dove rimase dal 1883 al 1890. Creato da Leone XIII cardinale nel Concistoro del dicembre 1889 ma riservato in petto, fu promulgato nel Concistoro del giugno 1890, rimanendo però ancora come Pro-Nunzio in Portogallo per un anno. Nel Concistoro del giugno 1900 fu nominato Vescovo di Palestrina; nel 1915, alla morte del fratello, cardinale Serafino, divenne Decano del Sacro Collegio. Oltre agli uffici di Curia, il defunto cardinale diede vita e impulso a svariate opere di pietà, quali le Conferenze di S. Vincenzo, i Sodalizi missionari, l'Opera dei Congressi Eucaristici, l'Opera delle chiese povere, ecc. Del suo zelo episcopale rimane monumento perenne, il tempio di Ostia in onore della « Regina pacis ». Rappresentò il Papa come cardinale *a latere* nei Congressi Eucaristici Internazionali di Tournai, Metz, Londra, Colonia e Montréal. Il cardinale Vannutelli fu Datario di Sua Santità, Arciprete della Basilica Liberiana, Prefetto della Sacra Congregazione Cerimoniale e appartenne alle Sacre Congregazioni per la Chiesa Orientale, del Concilio, di Propaganda, Riti, Officiale ecclesiastico straordinario, dei Seminari, e della R. Fabbrica di S. Pietro.

Necrologio. – 4 aprile, mons. Fortunato CAUMONT, vescovo di Ajmer (India); 2 giugno, mons. Massimiliano DE LINGG, vescovo di Augsburg;

3 giugno, mons. Mariano Rix, vescovo di Sandomir; 10 giugno, mons. Domenico Lancellotti, vescovo di Conversano; 7 luglio, mons. Ludovico G. O' Leary, vescovo di Charlottetown; 16 luglio, mons. Michele M. de la Mora, vescovo di S. Luigi Potosì; 16 luglio, mons. Giusto Ribas y Fernandez, vescovo di Plasencia; 24 luglio, mons. Giovanni Sodo, vescovo di Ascoli Satriano e Cerignola; 9 agosto, mons. Giuseppe Fabbrucci, vescovo di Fidenza.

RECENSIONI

Henri D'Arles, *Si scires donum Dei.* Un volume in-12° di pag. 208. Roma, Desclée e C., 1930. L. 15.

È un'opera ascetico-mistica intorno al mistero della SS.ma Eucaristia, che ha suscitato un grande consenso di lodi nella sua prima edizione che aveva per titolo: *Le Mistère de l'Eucharistie.*

L'opera è divisa in sette capitoli scritti in un garbato francese, pieno di unzione e di cristiana poesia tratta di sette punti fondamentali: *La ragione d'essere dell'Eucaristia, La presenza reale, L'Eucaristia fonte di grazia, e principio di storia, L'Eucaristia e il peccato, La Comunione frequente, La convenienza dell'istituzione dell'Eucaristia, La sera dell'Ultima Cena.*

La trattazione è basata sopra una conoscenza teologica sicura; il Nuovo Testamento e S. Tommaso d'Aquino figurano assai spesso nelle note che l'A. ha posto in fine ad ogni capitolo e che attestano la sua diligente ed amorosa preparazione.

Giuseppe Baldeschi, della Congregazione della Missione, *Esposizione delle sacre cerimonie* per le funzioni ordinarie, straordinarie e pontificali. Sesta edizione riveduta ed ampliata da alcuni sacerdoti della stessa Congregazione. Roma, Desclée e C. editori pontificii. Un volume in-8°, pag. 340. L. 12.

In questo libro si contengono le istruzioni per celebrare e servire le Messe private, e le cerimonie da osservarsi nelle Messe e nei Vespri solenni, nonchè nelle funzioni principali dell'anno, per esempio, nella festa della Purificazione di Maria Vergine, nella Settimana Santa, nella festa del *Corpus Domini*, nell'esposizione del SS. Sacramento per le quarantore ecc.

Ivi trattasi pure di alcune funzioni da farsi *in tutte le chiese parrocchiali*, cioè della novena in preparazione alla solennità della Pentecoste, della recita del Santo Rosario nel mese di ottobre, e della consacrazione del genere umano al Sacratissimo Cuore di Gesù.

Nell'ultima parte si espongono le cerimonie delle Messe e dei Vespri pontificali che si celebrano da un Vescovo in faldistorio, come suol farsi in molte chiese di Roma.

Dopo la morte del pio sacerdote Giuseppe Baldeschi, che pubblicò tale opera nell'anno 1844, la Sacra Congregazione dei Riti promulgò la nuova collezione autentica dei decreti emanati dall'anno 1588 fino a tutto l'anno 1926; e si fecero alcune variazioni nelle rubriche del Breviario, del Messale, del Rituale e del Cerimoniale dei Vescovi.

Pertanto in quest'ultima edizione della suddetta opera i decreti della Sacra Congregazione dei Riti sono sempre citati col numero corrispondente a quello che hanno nella nuova collezione autentica. Le opinioni dell'autore, quando occorreva, sono state riformate secondo i recenti Atti della Santa Sede, le cerimonie

poi dei Vespri solenni sono state corrette a tenore del Cerimoniale dei Vescovi.

Inoltre sono state aggiunte alcune istruzioni che sembravano utili o necessarie.

Così, questa nuova edizione è riuscita assai migliore di tutte le edizioni precedenti.

Fr. CYPRIANUS SPITONI O. F. M., *Rubricae Breviarii et Missalis Romani.* Privato studio redactae. Editio secunda. Ad Claras Aquae, ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1930.

È un lavoro, piccolo di mole, ma opportunissimo. Le *Rubriche*, infatti, sono state sempre difficoltose in sè; ma anche sono poco conosciute; perchè pochi si sono curati di studiarle. Dalla cambiata disposizione del *Salterio per l'Officio divino*, è aumentata la difficoltà di poterle comprendere; perchè pur rimanendo nel *Breviario* e nel *Messale* le anteriori prescrizioni, ne erano state fatte altre del tutto diverse, col titolo di *Additiones et Variationes*, che rendevano difficoltoso capire quale fosse la mente del legislatore; e quindi è cresciuta l'indifferenza alle *Rubriche* e la conseguente trasgressione.

Con questa pubblicazione l'A. ha reso accessibile sapere quanto prescrive oggi la *S. Liturgia* colle *Rubriche del Messale* e del *Breviario*. È un'opera utile ai compilatori dei *Calendari per l'Officio divino*; è necessaria ai giovani sacerdoti, perchè imparino come lodare ritualmente Dio; è indispensabile in ogni sagrestia, affinchè sorgendo difficoltà, specialmente per le Messe votive, si abbia modo di risolvere convenientemente qualunque dubbio liturgico.

È vendibile nella Libreria di S. Antonio in Via Merulana 124 nella Libreria Desclée ed in altre librerie cattoliche.

Prezzo lire 5, spese postali comprese.

PETRANI S. Th. Dr. Alexius. – *De relatione iuridica inter diversos ritus in Ecclesia catholica.* – Roma–Torino, Marietti, 1930. In-8° di p. 108, L. 6.

L'A. che esercita il suo apostolato nella diocesi di Pinsk, all'estremo confine della Polonia con la Russia ha messo insieme questo opuscolo dalla esperienza quotidiana della necessità di conoscere le diversità dei due riti latino e greco-orientale. Ma anche per noi queste brevi note, pur non supplendo tutto quel programma di studi orientali che la S. C. dei seminari recentemente ha inculcato in nome del S. Padre, di compire nelle scuole teologiche, ne costituiscono però un solido avviamento, e per la parte giuridica possono bastare. Sono raggruppate in due parti, che possiamo contraddistinguere come *Persone*, e *Cose*: nella prima, date le nozioni generali, svolge specialmente quel che riguarda il governo ecclesiastico degli orientali, e il passaggio da un rito all'altro. Nella seconda, premesso quanto riguarda il divieto di misto rito, studia partitamente in confronto i singoli sacramenti, e il calendario liturgico – Trattasi di notizie e argomenti *originali*, che non si trovano, così esatti e ben sistemati, in altre opere: la copiosa bibliografia citata dall'autore (80 numeri) attesta la difficoltà di ricercarle. A questo merito aggiungesi la cospicua chiarezza e concisione del dettato, che non sminuisce punto la forma e valore scientifico della trattazione. – Il libro forma dunque un *necessario* complemento della biblioteca d'ogni ecclesiastico.

MIONI Mons. Ugo. – *L'Al di là.* Libro di meditazione e di conforto. – Torino–Roma. Marietti, 1930, p. 202, L. 5.

In stile piano e popolare (forse fin troppo) si propongono le massime eterne sopra i novissimi, con continue applicazioni pratiche (talvolta generiche e comuni). Si può raccomandare anche come fonte di predicazione popolare pel novenario dei defunti.

FATTI DEL MESE

Il 2 agosto fu firmata dal Governatore dello Stato della Città del Vaticano e dal ministro delle finanze, on. Mosconi, una Convenzione monetaria decennale fra lo Stato pontificio e il Regno d'Italia. Ne daremo quanto prima il testo. Il 2 fu consacrato il primo vescovo indigeno dell' Eritrea, mons. Chidanè Mariam (= Patto di Maria) Cassà, nato il 1886, e destinato Ordinario pei cattolici di rito etiopico, con residenza all'Asmara. Dal 18 al 23 agosto, al Collegio Leoniano si tenne l'annunziato Corso di studio per gli insegnanti di religione nelle scuole medie dell'Italia centrale, cui parteciparono circa 200 sacerdoti sotto la presidenza di mons. Bruno, segretario della Congregazione del Concilio: furono tutte splendide lezioni pratiche, con bellissimi saggi su svariati temi catechistici. Il 22 il Santo Padre volle ricevere gli intervenuti in Vaticano, rivolgendo loro non solo buone esortazioni, ma anche ottimi suggerimenti, specie circa i modelli da seguire, ricordando per esempio il *Cristiano istruito* del P. Segneri, le *Osservazioni* del Manzoni, le *Risposte* di mons. de Ségur. – Nel Regno l'attività del Governo sembra tutta impegnata nelle provvidenze per le regioni colpite dal terremoto, provvidenze così celeri e proficue, che già gran parte dei nuovi fabbricati sono in piedi; del pari procedono i provvedimenti per prevenire la disoccupazione invernale; il bilancio si chiude con lieve disavanzo di 124 milioni. Ben altre preoccupazioni nutronsi invece all'estero. Benchè lo sciopero universal comunista del primo agosto sia dovunque miseramente fallito, non può negarsi che lo spettro della disoccupazione vada facendosi comunque più grave e pericoloso. In Inghilterra, in Germania, Spagna, negli Stati Uniti è addirittura un'ossessione.

In Francia il 4 agosto scoppiò un gravissimo sciopero dei tessili, nel grande centro operaio, Lilla–Roubaix–Tourcoing, che in breve portò a 60 mila il numero dei partecipanti; e durò lungamente, quasi tutto il mese, componendosi solo per l'intervento del Ministero del lavoro, nella riforma dei patti per le Associazioni operaie. Nell'India dal 3 in poi la situazione si fece minacciosa da parte dei ribelli, e nella regione di Peshawar invasa dagli Afridi, divenne un vero stato di guerra con sanguinose battaglie. Anche in Cina riarde la lotta, e ne fanno purtroppo le spese le missioni cattoliche: la cattedrale di Nanning venne distrutta il 13 dagli aeroplani. Ma non mancano note serene: il 6 luglio la duchessa di Brabante, nata Astrid di Svezia, abiurò a Malines il protestantesimo; in Ungheria il 15 si inaugurarono le solennissime celebrazioni centenarie di S. Emerico, alla presenza del Reggente e del Legato del Papa. Notevole anche la celebrazione eucaristica di Siena, (21–24 agosto) con intervento del cardinal Lépicier. Piena di grazia soave la cerimonia dell'incoronazione della Vergine sul Rocciamelone, protettrice dei bambini d'Italia, alla presenza del Principe Ereditario e dell' Ordinario Castrense. Intanto si prepara a Loreto il grande congresso eucaristico nazionale: a Ginevra una nuova Sessione della Società delle Nazioni: forse con migliori auspici?

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16